ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
DEL 28 APRILE 1982 [1]

Commissione delle Comunità europee contro CO.DE.MI. Spa

«Nomina di un perito»

Causa 318/81 R

Massime

Procedimento sommario — Provvedimenti provvisori — Nomina del perito
(Trattato CEEA, art. 158; Statuto della Corte di giustizia CEEA, art. 37; Regolamento di procedura, art. 83, § 2)

Nel procedimento 318/81 R,

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico avv. Gianluigi Campogrande, in qualità di agente, assistito dall'avv. Pietro Ziccardi, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il Dr. Oreste Montalto, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

richiedente,

contro

CO.DE.MI. SPA, con sede in Milano, con gli avvocati Mario Savanco, del foro di Milano, e Ernest Arendt, del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di questi, Centre Louvigny, rue Philippe-II,

resistente,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

emette la seguente

1 — Lingua processuale: l'italiano.

ORDINANZA

In fatto

I — Gli antefatti

1. Con lettere in data 14 e 20 dicembre 1979, la Commissione della Comunità europea dell'energia atomica incaricava la società di diritto italiano CO.DE.MI. Spa, con sede in Milano, della costruzione, presso il Centro comune di ricerca di Ispra, di due edifici rispettivamente designati come IP (ingresso principale) e MB (management building), al prezzo di LIT 1 068 351 682 (IP) e di LIT 1 370 000 000 (MB).

2. Tali lettere prevedevano espressamente che il capitolato delle condizioni generali applicabili ai contratti stipulati dal Centro comune di ricerca — febbraio 1976 — (in prosieguo: «il capitolato») faceva parte integrante degli ordini. Esse prevedevano inoltre che i lavori avrebbero dovuto essere consegnati entro 420 giorni, per quanto riguarda l'edificio IP, e entro 450 giorni, per quanto riguarda l'edificio MB, dalla data del verbale di inizio dei lavori. I lavori iniziavano l'11 febbraio (MB) e il 20 marzo (IP) 1980.

3. L'art. 15 del capitolato dispone: «Qualora sorga una contestazione che richieda verifiche di carattere materiale o tecnico, la parte più diligente potrà far procedere ad una perizia prima di adire le vie legali. A tale fine, la parte più diligente comunica all'altra, per iscritto, l'oggetto della contestazione, proponendo un perito. L'altra parte deve comunicare, nel termine di quindici giorni lavorativi, se è d'accordo sulla scelta del perito ed in caso contrario presenta una controproposta a cui deve essere data risposta entro i quindici giorni lavorativi successivi alla sua notificazione.

Lo scambio di lettere deve avvenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se le due parti non si accordano, il perito è designato, su richiesta della parte più diligente, dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee».

4. L'art. 16 dello stesso capitolato contiene una clausola attributiva di competenza: «Le controversie relative alla esecuzione o all'interpretazione dei contratti soggetti alle presenti condizioni generali, che non possano essere regolate amichevolmente, sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee. In tal modo si attribuisce espressamente la competenza a detta Corte, in conformità all'art. 153 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, ed all'art. 181 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, escludendo la competenza di qualsiasi altra giurisdizione».

5. L'esecuzione di questi ordini dava luogo a divergenze fra le parti, il che induceva la CO.DE.MI., nel maggio 1981, ad interrompere i lavori in corso. Con lettera raccomandata 1° luglio 1981, la Commissione dichiarava di recedere

dai due contratti, ricordando alla CO.DE.MI. che la competenza a risolvere eventuali controversie spettava alla Corte di giustizia e proponendo come perito di sua scelta, per gli accertamenti relativi allo stato di avanzamento dei lavori ed alle specifiche della committente, a norma dell'art. 15 del Capitolato, l'ing. C. di Milano. La CO.DE.MI. non comunicava la propria accettazione di tale proposta e le parti non giungevano a mettersi d'accordo.

6. In effetti, il 12 maggio 1981, al momento in cui interrompeva i lavori, la resistente aveva ottenuto dal presidente del Tribunale di Varese, su ricorso unilaterale, la nomina di un consulente che avrebbe dovuto procedere ad un «accertamento tecnico preventivo» implicante la descrizione dello stato delle opere e l'accertamento dello «stato attuale delle deliberazioni della committente e della direzione dei lavori», cioè della Commissione. Questa si opponeva all'esecuzione di tale ordinanza, eccependo l'incompetenza, tenuto conto delle disposizioni dei contratti stipulati fra le parti, del Tribunale di Varese. In seguito a tale opposizione, il presidente del Tribunale di Varese, con una seconda ordinanza in data 20 luglio 1981, si rivolgeva alla Corte di giustizia per ottenere che questa desse esecuzione alla sua ordinanza del 12 maggio 1981. Con ordinanza 1° febbraio 1982 la Corte di giustizia dichiarava irricevibile questa domanda.

II — La fase scritta del procedimento

7. Con atto depositato in cancelleria il 23 dicembre 1981, la Commissione ha proposto a questa Corte un ricorso in forza della clausola attributiva di competenza e in conformità agli artt. 153 del Trattato Euratom e 181 del Trattato CEE. Essa chiede in sostanza che la Corte voglia:

1) dichiarare che i contratti in questione sono risolti di diritto, dalla data del 18 luglio 1981, per effetto del recesso intimato il 1° luglio 1981;

2) dichiarare che la CO.DE.MI. era tenuta a liberare i cantieri a partire dal 18 luglio 1981 e condannarla allo sgombero immediato di essi;

3) condannare la CO.DE.MI. a restituire una parte del prezzo e a risarcire i danni causati alla Commissione;

4) adottare vari provvedimenti istruttori destinati a illuminare la Corte circa le cause, la natura e le conseguenze del fatto che i lavori sono rimasti incompiuti.

8. Nel controricorso, la CO.DE.MI. chiede che le domande della Commissione vengano respinte. Essa fa valere che il ritardo nell'esecuzione dei lavori è imputabile alla committente e alla direzione dei lavori e chiede, in via riconvenzionale, alla Corte di dichiarare la risoluzione dei contratti per inadempimento della committente, di determinare gli importi dovuti alla impresa CO.DE.MI. e di condannare la Commissione al risarcimento dei danni. Essa propone inoltre taluni provvedimenti istruttori destinati a provare la fondatezza della sua domanda.

9. Con atto registrato in cancelleria il 31 marzo 1982, la Commissione ha proposto alla Corte, in forza dell'art. 158 del Trattato Euratom, dell'art. 37 dello Statuto (Euratom) della Corte e dell'art. 83 del regolamento di procedura, una domanda di provvedimenti provvisori urgenti, intesa ad ottenere che venga nominato un perito con il compito di:

«determinare lo stato quantitativo e qualitativo dei lavori, opere e materiale a piè d'opera, così come esistenti nei cantieri dell'impresa CO.DE.MI. presso il Centro di Ispra per la costruzione degli edifici IP (ingresso principale) e MB (management building), determinando altresì eventuali vizi e difetti delle opere. Nello svolgimento del compito affidatogli il perito dovrà tenere presente che — esauriti gli accertamenti confidatigli — le opere e i luoghi dovranno poter essere consegnati dall'appaltatore alla committente».

10. Nelle osservazioni presentate in merito a questa domanda di provvedimenti provvisori, la CO.DE.MI. conclude che:

«In principalità

il quesito da rivolgersi al perito sia il seguente: "determini e descriva le opere compiute dalla CO.DE.MI. nei cantieri per la costruzione degli edifici IP e MB presso il Centro di Ispra e il loro stato di avanzamento nonché i materiali a piè d'opera".

In via subordinata

e per il solo caso che il sig. presidente o la Corte ritengano di ampliare il quesito, il perito determini altresì quali modifiche le dette opere rivelino rispetto ai progetti originari e quale fosse, a fine aprile 1981, lo stato delle deliberazioni della committente e della direzione lavori relativamente alle opere murarie da compiere e agli impianti tecnologici (elettrico, di condizionamento e idrotermosanitario) da realizzare».

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

11. La *richiedente* fa valere che è necessario e urgente, in attesa della pronunzia che la Corte dovrà emettere nel merito della controversia, procedere ad una determinazione dello stato dei luoghi, in particolare per rendere possibile lo sgombero del cantiere da parte della CO.DE.MI.

12. La *resistente,* pur mantenendo il suo punto di vista secondo cui gli accertamenti ora chiesti dalla Commissione coincidono con quelli ordinati dal Tribunale di Varese ed avrebbero potuto, perciò, esser stati già effettuati, si dichiara in sostanza d'accordo, fatte salve talune precisazioni, sui provvedimenti richiesti.

13. Entrambe le parti sono state invitate dal presidente a proporre nominativi di periti che potessero essere designati ed hanno ottemperato a tale invito.

In diritto

1 A norma degli artt. 158 del Trattato CEEA e 37 dello Statuto (CEEA) della Corte, nonché dell'art. 83 del regolamento di procedura, il presidente della Corte può, a richiesta di una o più delle parti in una causa pendente dinanzi

alla Corte, adottare i provvedimenti provvisori necessari in attesa della pronunzia nel merito.

2 Gli accertamenti richiesti nell'attuale fase del procedimento, sia dalla Commissione sia dalla controparte, hanno natura cautelare e carattere d'urgenza. Essi sono fra l'altro necessari per stabilire quale fosse la situazione del cantiere alla data dell'interruzione dei lavori intervenuta in ragione della controversia fra le parti. È d'altronde conforme all'interesse delle parti procedere ad una verifica, in contraddittorio, dello stato dei luoghi e delle opere già eseguite. Gli accertamenti da effettuare non pregiudicano, del resto, altri provvedimenti istruttori richiesti dalle parti nel procedimento principale e che la Corte potrà eventualmente adottare in una fase successiva.

3 Si deve perciò nominare un perito per procedere agli accertamenti di cui sopra.

Per questi motivi,

pronunciandosi in via provvisoria,

IL PRESIDENTE

così provvede:

1° **Il sig. C., libero professionista consulente del tribunale, domiciliato in Milano, è nominato come perito, con il seguente compito: dopo aver convocato le parti, essersi recato sul posto ed aver raccolto i pareri e le informazioni che riterrà utili e che dovranno essergli immediatamente comunicati o forniti dalle parti nel procedimento principale, egli dovrà**

— **descrivere i lavori eseguiti dalla CO.DE.MI. nei cantieri di costruzione degli edifici del Centro di Ispra designati come IP e MB nelle lettere d'incarico della Commissione in data 14 e 20 dicembre 1979 e determinare il loro stato di avanzamento;**

— descrivere altresì lo stato qualitativo dei fabbricati, e in particolare il loro stato di conservazione e la loro conformità alle prescrizioni dei capitolati d'appalto;

— descrivere i materiali e le scorte trovantisi ancora a piè d'opera, nonché il loro stato di conservazione.

2° L'esperto nominato è autorizzato a ricorrere sul posto ad assistenti tecnici, se ritiene che tale assistenza sia necessaria per l'assolvimento del suo compito.

3° Entro un termine di tre mesi dalla notifica della presente ordinanza, l'esperto presenterà alla Corte una relazione scritta sugli accertamenti effettuati; in precedenza, egli comunicherà alle parti il progetto di relazione, lasciando loro un breve termine, non superiore a dieci giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

4° La Commissione anticiperà le somme necessarie per l'esecuzione della perizia disposta con la presente ordinanza.

5° È riservata la decisione sulle spese.

Lussemburgo, 28 aprile 1982.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente

J. Mertens de Wilmars